



TRENTINO

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

---

**Servizio per il reclutamento e gestione del personale della scuola  
Ufficio reclutamento e gestione disciplinare del personale della scuola**  
Via Gilli, 3 - 38121 Trento  
T +39 0461 491357  
F +39 0461 497287  
pec serv.perscuola@pec.provincia.tn.it  
@ serv.perscuola@provincia.tn.it  
web www.provincia.tn.it

Spett.le  
Servizio infanzia e istruzione del primo grado  
Ufficio infanzia  
SEDE

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche e  
formative della Provincia Autonoma di Trento  
LORO SEDI

Gent. Sig.ra  
dott.ssa Matilde Carollo  
DIPARTIMENTO DELLA CONOSCENZA  
SEDE

Egr. Sig.  
dott. Paolo Dalvit  
DIPARTIMENTO DELLA CONOSCENZA  
SEDE

Gent. Sig.ra  
dott.ssa Laura De Donno  
DIPARTIMENTO DELLA CONOSCENZA  
SEDE

Gent. Sig.ra  
dott.ssa Paola Sigmund  
DIPARTIMENTO DELLA CONOSCENZA  
SEDE

Trento, 15 OTT. 2018

Prot. n. S166/2018/ 598303 /4.9/LPG

**Oggetto: approvazione ed entrata in vigore nuove norme disciplinari del personale A.T.A., assistente educatore, insegnante e coordinatore della scuola dell'infanzia e personale della formazione professionale (all. E 2018 al CCPL), nell'ambito dell'accordo per il rinnovo del CCPL sottoscritto in via definitiva il 04.10.2018**

Lo scorso 4 ottobre è stato sottoscritto in via definitiva l'accordo per il rinnovo del CCPL del comparto scuola – area del personale A.T.A., assistente educatore, insegnante e coordinatore della scuola dell'infanzia e personale della formazione professionale (d'ora innanzi per brevità

personale A.T.A., ass.ed., inf., f.p.).

In tale occasione, si è provveduto anche all'aggiornamento delle norme disciplinari, in base alle medesime ragioni poste alla base del recente aggiornamento delle norme disciplinari del personale docente della scuola a carattere statale (recepimento riforma "Madia" e uniformazione con quanto previsto per il personale scolastico a livello statale).

Le nuove norme disciplinari del personale docente della scuola a carattere statale (all. G 2018 al CCPL) e quelle del personale A.T.A., ass.ed., inf., f.p. (all. E 2018 al CCPL), per quanto riguarda la procedura, le infrazioni e le correlate sanzioni sono sostanzialmente identiche.

Si riportano di seguito le novità, analoghe a quelle già illustrate per il personale docente della scuola a carattere statale.

#### Novità di carattere procedurale

La competenza disciplinare dei dirigenti è restata immutata, continuando ad estendersi fino alle infrazioni sanzionate con il richiamo scritto.

La procedura da seguire per l'irrogazione di una sanzione resta invariata, con l'avvertenza che i termini sono stati uniformati per tutti i procedimenti, eliminando la precedente distinzione in base alla quale per le infrazioni minori (tra cui quelle di competenza dei dirigenti scolastici) gli stessi erano dimezzati.

I termini perentori, la cui violazione comporta la decadenza dall'azione disciplinare, sono quello per la contestazione dell'addebito, decorrente dalla piena conoscenza dei fatti da parte del soggetto competente ad avviare il procedimento, fissato in **30 giorni** (contro i 40 giorni previsti in precedenza), e quello di conclusione del procedimento, decorrente dalla contestazione di addebito, fissato in **120 giorni** (art.5 – commi 3 e 6)<sup>1</sup>.

E' stato anche uniformato il termine di preavviso per la convocazione del dipendente in audizione in seguito a contestazione scritta dell'addebito, fissato in **20 giorni** (art.5 – comma 3). Si rammenta sul punto che in mancanza di previa contestazione scritta dell'addebito può essere irrogato solamente il richiamo verbale (cfr. art.5 – comma 2).

Qualora l'infrazione esuli dalla competenza del dirigente scolastico, il termine di **10 giorni** per effettuare la segnalazione alla struttura competente<sup>2</sup>, decorrente dalla piena conoscenza dei fatti, è restato invariato (art.5 – comma 5). Quest'ultimo termine non è perentorio, e pertanto la sua violazione non determina l'automatica decadenza dall'azione disciplinare, a meno che il ritardo non abbia compromesso il diritto di difesa del dipendente. Si tenga infatti conto del principio di immediatezza vigente in materia disciplinare, in base al quale il tempo trascorso tra presa d'atto dell'infrazione e successiva contestazione deve essere il più breve possibile.

In caso di trasferimento del dipendente ad altra amministrazione, è stato inoltre introdotto l'obbligo dell'amministrazione di provenienza di segnalare eventuali infrazioni di cui sia venuta a conoscenza successivamente al trasferimento (art.5 – comma 15).

Da notare anche la nuova disciplina in tema di rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare.

Dal momento che l'amministrazione, in seguito alle novità introdotte dalla riforma "Brunetta", può concludere il procedimento disciplinare anche indipendentemente da quello penale eventualmente pendente per i medesimi fatti, è stata opportunamente prevista la possibilità di riaprire il procedimento disciplinare non solo nel caso di irrogazione di sanzione e successiva assoluzione nel merito in sede penale, ma anche nel caso contrario. In base alla nuova disciplina, se il procedimento disciplinare si conclude con l'archiviazione, e quello penale con una sentenza di condanna, il procedimento disciplinare deve essere riaperto per adeguarne le determinazioni conclusive all'esito del giudizio penale. Il procedimento deve essere altresì riaperto se, in base all'esito del giudizio penale, la sanzione da applicare doveva essere quella del licenziamento, ma ne era stata applicata una minore.

Altre novità di dettaglio riguardano la possibilità di utilizzare anche l'email quale mezzo di comunicazione con il docente per le comunicazioni inerenti il procedimento, ad esclusione di contestazione ed irrogazione della sanzione, che devono essere sempre comunicate tramite PEC, raccomandata postale o a mano (art.5 – comma 9).

1 Gli articoli citati si riferiscono tutti all'allegato E) al CCPL nella sua nuova versione.

2 Attualmente costituita dal Servizio per il reclutamento e gestione del personale della scuola, tramite l'Ufficio reclutamento e gestione disciplinare del personale della scuola che cura l'istruttoria.

## Novità in tema di infrazioni e sanzioni disciplinari

La durata massima della sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione è stata innalzata da 60 a 90 giorni. Si tratta dell'unica differenza, in tema di sanzioni, con il codice disciplinare del personale docente della scuola a carattere statale, che attualmente prevede per tale sanzione una durata massima di 6 mesi.

Sono state quindi introdotte o aggiornate le seguenti specifiche infrazioni:

- integrazione dell'infrazione disciplinare indicata all'art.6 - comma 4 – lett. b con condotte e comportamenti non coerenti, anche nell'uso dei canali sociali informatici, con le finalità delle istituzioni scolastiche, nei rapporti con gli studenti e le studentesse;
- aggiornamento delle fattispecie per le quali è previsto il licenziamento con quanto previsto dall'art.55 quater del D.Lgs. 165/2001, come modificato dall'art.15 del D.Lgs. 75/2017, ed in particolare:
  1. riguardo al licenziamento in caso di falsa attestazione della presenza in servizio, è stata eliminata la dicitura "in più di un'occasione", dal momento che la legge non richiede la recidiva per l'applicazione della sanzione; è stata inoltre inserita la specificazione, contenuta nella legge stessa, di cosa s'intende per falsa attestazione della presenza in servizio (art.6 – comma 11 – lett. a);
  2. la reiterazione di condotte lesive della dignità della persona è sanzionata con il licenziamento senza preavviso; è stata quindi abrogata l'analogia previsione contenuta nel vecchio codice tra quelle sanzionate con il licenziamento con preavviso. È stata inoltre eliminata la fattispecie precedentemente inserita sub lett. d. all'art.6 - comma 11, che costituiva un duplicato della lettera precedente;
  3. è stata inserita la fattispecie della reiterata violazione di obblighi che abbia determinato la sospensione dal servizio per un periodo complessivo superiore ad un anno nel biennio (art.6 – comma 11 – lett. d);
  4. è stata inserita l'infrazione costituita da gravi o reiterate violazioni dei codici di comportamento (art.6 – comma 11- lett. e).

Le nuove norme disciplinari entreranno in vigore nel quindicesimo giorno dalla loro pubblicazione sul sito Vivoscuola e sul portale PAT, avvenuta il 10.10.2018, e pertanto il 25.10.2018.

Si ricorda che sia sia il nuovo codice del personale docente della scuola a carattere statale (all. G 2018 al CCPL) che quello del personale A.T.A., ass.ed., inf., f.p. (all. E 2018 al CCPL) dovranno essere pubblicati sui siti dei singoli istituti scolastici e formativi, in modo da darne la massima diffusione ed accessibilità, mentre le vecchie versioni non più vigenti dovranno essere rimosse.

Il Servizio per il reclutamento e gestione del personale della scuola resta a disposizione per ogni eventuale richiesta di chiarimenti o consulenza in materia disciplinare.

Distinti saluti.



LA DIRIGENTE  
- dott.ssa Francesca Mussino -  


Allegati:

- nuovo allegato E 2018 al CCPL del personale A.T.A., assistente educatore, insegnante e coordinatore della scuola dell'infanzia e personale della formazione professionale